

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -
Protezione internazionale e umanitaria - Incertezza sulla condizione
di omosessualità dichiarata dal richiedente o sull'autenticità dei
documenti prodotti a sostegno della domanda - Aprioristica valutazione
di inattendibilità del richiedente - Esclusione - Dovere di
cooperazione istruttoria - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, qualora vi sia incertezza
sull'effettivo orientamento omosessuale dichiarato dal richiedente la
protezione, ovvero sull'autenticità dei documenti dallo stesso
prodotti a sostegno della domanda, il giudice di merito deve disporre,
anche in via ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti
opportuni al fine di verificare l'attendibilità del racconto e della
documentazione a corredo, non potendosi ritenere inattendibile il
racconto sulla base dell'assunto aprioristico secondo cui la deduzione
dell'omosessualità da parte del richiedente sarebbe frutto di una
scelta difensiva finalizzata soltanto ad ottenere la protezione
invocata, così come non è possibile far derivare la falsità dei
documenti prodotti dal solo fatto che, in un determinato contesto
territoriale, il ricorso all'uso di atti falsi sia in aumento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7778 del 18/03/2021 (Rv.
660790 - 01)